

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 751

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GARRAFFA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1992

Inclusione della indennità integrativa speciale nella buonuscita dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e delle aziende autonome

ONOREVOLI SENATORI. - Da circa dieci anni è in atto, da parte dei pensionati, ex dipendenti dello Stato e delle Ferrovie dello Stato, un'azione tendente a vedersi riconoscere il diritto all'inclusione dell'indennità integrativa speciale nel computo della buonuscita.

Come è noto tale diritto, con decorrenza 1° giugno 1982, è stato a suo tempo riconosciuto ai dipendenti della Sanità, degli enti locali e delle regioni.

In forza di tale riconoscimento coloro che erano andati in pensione hanno ottenuto gli arretrati sull'indennità di buonuscita percepita al momento della cessazione dell'attività.

I pensionati ex dipendenti pubblici che sono rimasti esclusi hanno fatto ricorso in questi anni sia all'azione sindacale sia alla magistratura.

L'azione sindacale ha conseguito finora soltanto le promesse mai mantenute dei governi che si sono susseguiti alla guida del Paese e l'impegno di tanti parlamentari appartenenti a tutti i gruppi del Senato e della Camera dei deputati.

Negli ultimi giorni della precedente legislatura una soluzione, in verità molto parziale, rispetto a quella in vigore per Sanità, enti locali e regioni, finì bloccata proprio alla vigilia della sua approvazione.

L'azione legale è approdata alla Corte costituzionale che, anzichè emettere sen-

tenza, ha scelto la strada dell'invito al Governo a provvedere rapidamente.

Considerato che il Governo non ha assunto nessuna decisione in merito si rende necessaria l'adozione di un provvedimento legislativo che ristabilisca la parità di diritti tra tutti i dipendenti e pensionati del pubblico comparto.

Al proponente di questo disegno di legge non sfugge affatto la eccezionale gravità della situazione economica e finanziaria del Paese.

Va chiarito tuttavia che i diritti violati non possono entrare a far parte della casistica dei sacrifici richiesti ai cittadini.

La mancata adozione di un provvedimento come quello proposto costringerebbe una parte dei cittadini ad un sacrificio aggiuntivo a quelli già onerosi che si richiedono a tutti i pensionati e lavoratori dipendenti.

Va rilevato infine che l'unificazione dei trattamenti tra comparto pubblico e comparto privato, per quanto riguarda - intanto - l'indennità di fine rapporto, è coerente con l'obiettivo della privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego.

È noto a tutti che le spese non trascurabili che deriveranno dall'approvazione di questa legge sono in parte copribili con le disponibilità dell'ENPAS e in parte con il contributo dei lavoratori in attività nel comparto interessato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive integrazioni e modificazioni, entra a far parte, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti, della base contributiva di cui all'articolo 38 del testo unico delle norme alle prestazioni pensionabile a favore del dipendente civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e alle altre disposizioni concernenti analoghi ordinamenti previdenziali di pubblico impiego.

Art. 2.

1. La presente legge ha efficacia dal 1° giugno 1982, in armonia con quanto previsto per altre categorie di lavoratori della legge 29 maggio 1982, n. 297, e si applica per tutto il periodo di servizio effettuato o computato. Ai dipendenti di cui all'articolo 1 ed ai loro aventi causa che abbiano riscosso definitivamente la buonuscita in data posteriore al 1° giugno 1982, viene riliquidata d'ufficio l'indennità stessa, computando nel calcolo anche l'indennità integrativa speciale vigente al momento della cessazione dal servizio.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede col maggior gettito contributivo di cui all'articolo 1 e con l'aumento di un punto percentuale sulle ritenute in conto entrate Tesoro, di cui all'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni e

delle ritenute per fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 21 della stessa legge, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. La riliquidazione di cui all'articolo 2 determina l'estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale. Sono fatte salve le altre vertenze giudiziarie non ancora passate in giudicato.